



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO
ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL
CO.V.A.R. 14. – CIG 5974083140- CUP G39D14000840004**

ottobre 2014

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO	pag. 3
ART. 2	AMMONTARE DELL' APPALTO.....	pag. 3
ART. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	pag. 4
ART. 4	DURATA DELL' APPALTO	pag. 6
ART. 5	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE	pag. 6
ART. 6	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 7
ART. 7	SICUREZZA SUL LAVORO	pag. 8
ART. 8	RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	pag. 8
ART. 9	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	pag. 9
ART. 10	VIGILANZA E CONTROLLO	pag. 10
ART. 11	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	pag. 10
ART. 12	REVISIONE PREZZI – VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL' ANNO.....	pag. 10
ART. 13	OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI.....	pag. 11
ART. 14	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	pag. 11
ART. 15	PENALITA'	pag. 12
ART. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 13
ART. 17	SEDI E RECAPITI	pag. 14
ART. 18	RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.....	pag. 14
ART. 19	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	pag. 14
ART. 20	SPESE CONTRATTUALI.....	pag. 14
ART. 21	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE.....	pag. 15
ART. 22	CONTROVERSIE	pag. 15

ART. 1 OGGETTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento ed, eventuale, trasporto della frazione organica r.s.u. da raccolta differenziata (cod. C.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio del COVAR 14 (19 Comuni della Provincia di Torino).
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 10.000 t per il primo anno e 19.000 t per il secondo anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del 10% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo d'appalto è pari a 2.610.000,00 €, così' suddiviso:
 - a) 1 ANNO: 900.000,00 €, IVA esclusa di cui Euro 81.000,00 per prestazioni soggette a ribasso d'asta e Euro 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
 - b) 2 ANNO: 1.710.000,00 €, IVA esclusa di cui Euro 1.692.900,00 per prestazioni soggette a ribasso d'asta e Euro 17.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il prezzo a base di gara è di 90,00 €/t, Iva esclusa ed ecotassa compresa, di cui 89,1 €/t soggetti a ribasso di gara e 0,9 €/t, per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2013.
4. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal

presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.

7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore;
8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escusse dalla polizza definitiva.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica R.S.U. da raccolta differenziata (cod. C.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio del COVAR 14.
3. La frazione organica, proveniente da RD nel territorio consortile, potrà essere conferita all'impianto sia in sacchetti di nylon (sarà necessario, quindi, che l'impianto sia dotato di rompi-sacco), sia in sacchetti di carta o in mater bi.
4. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal COVAR 14, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.
5. I pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta

(Comune), puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto;

6. Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, individuato nel centro del Comune di Piobesi di Torino, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.
7. Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, il trasporto è a carico del CO.VA.R 14
8. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio all'impianto di trattamento finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
9. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di compostaggio, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta,
10. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
 - a) comunicare al COVAR 14 l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a COVAR 14 la seguente documentazione:
 - b1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
 - b2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per

l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COVAR 14.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi, presumibilmente, dal **1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016** e, comunque, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, ovvero anche posticipato rispetto alla data prevista.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE.

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Consorzio; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.
3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
5. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

6. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Consorzio circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Consorzio, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
7. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione.

ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invio del Consorzio.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo

9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

7. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.
8. L'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.
L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
9. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e/o, comunque, prima dell'avvio del servizio.

ART. 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
3. L'impianto dovrà essere aperto anche nelle festività concordate con il Consorzio, ad eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio.
L'orario di apertura dell'impianto dovrà essere adeguato all'esigenza dei servizi del nostro territorio.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il COVAR 14 si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 11 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art.118 del D.Lgs 163/06.
3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
4. Ai sensi dell'art.118, c.3 , del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per la durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 13 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di

pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. .

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

5.L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

6.Ai sensi del D.lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego presso le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province.

ART. 15 - PENALITÀ

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.

2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

5.Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

6.Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza

bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

7. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;

- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - l) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 17 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
- a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

ART. 18 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
2. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, che saranno quantificati successivamente
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012.

ART. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - ⇒ al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
 - ⇒ al R.D. 23.05.1924, n. 827;
 - ⇒ alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.

- ⇒ al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- ⇒ al D.lgs n. 231/2002
- ⇒ alla Legge 3/08/2007 n. 123;
- ⇒ dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche;
- ⇒ alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ART. 22 - CONTROVERSIE

- 1 Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.